



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 129 del 27/10/2023

Oggetto:

Affidamento in adempimento alle previsioni dell'art. 6.4 dell'atto di transazione del 5 agosto 2008 a SABA Italia S.p.A (reg. a Cosenza il 13 agosto 2008 al n. 11538 serie 14), della gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 dello stesso atto - rettifica schema accordo transattivo - istituzione aree di sosta a pagamento

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di ottobre, a partire dalle ore 15.50, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Virginia Milano, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Francesco Alessandro Caruso:

		<i>Presente Assente</i>	
<i>Massimiliano Battaglia</i>		X	-
<i>Veronica Buffone</i>		-	X
<i>Damiano Cosimo Covelli</i>		X	-
<i>Francesco De Cicco</i>		X	-
<i>Maria Teresa De Marco</i>	""	X	-
<i>Giuseppina Rachele Incarnato</i>	""	-	X
<i>Pasquale Sconosciuto</i>	""	-	X

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 148/2023) che si riporta integralmente:

Settore 9 - VIABILITA' TRASPORTI MOBILITA' DATORE DI LAVORO

Proponente Giuseppe Bruno (Direttore Settore)

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

- con convenzione sottoscritta il 23 Ottobre 1991 il Comune di Cosenza, a seguito dell'espletamento di appalto-concorso, ha affidato alla Cosenza Park S.r.l. (successivamente Italtarceggi e poi SABA Italia S.p.A.) la concessione per la progettazione, costruzione e gestione di quattro strutture di parcheggio interrate, tutte site in Comune di Cosenza, nelle aree dallo stesso messe a disposizione presso l'Ospedale Civile, il Centro Storico, la stazione FF.SS. ed il Tribunale;
- a seguito del manifestarsi di problematiche insormontabili derivanti dalla tutela esercitata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali che impedivano la realizzazione della struttura di parcheggio prevista nelle aree del centro storico, in data 12 Luglio 1995 veniva sottoscritta la convenzione integrativa;
- con atto integrativo sottoscritto il 28 Dicembre 2000, tra il Comune di Cosenza e la Cosenza Park S.r.l. venivano raggiunti diversi accordi in ordine alla realizzazione della struttura di parcheggio da realizzarsi nelle aree ex FF.SS., estendendo la concessione anche ad opere e lavori connessi, quali essi risultavano previsti dalla diversa pianificazione urbanistica nel frattempo intervenuta;
- con successivo atto sottoscritto il 31 Gennaio 2002 il Comune di Cosenza ha trasferito il diritto di superficie sulle aree ex FF.SS. alla Cosenza Park S.r.l., la quale ha poi provveduto alla realizzazione delle opere previste dalla convenzione integrativa sottoscritta il 28 Dicembre 2000, ivi compreso il soprastante fabbricato;
- nello stesso tempo, con separata convenzione, sempre in data 31 Gennaio 2002, il Comune di Cosenza, in parziale attuazione dell'art. 14, comma IV, lett. d), della convenzione integrativa sottoscritta il 28 Dicembre 2000, ha affidato alla Cosenza Park S.r.l. la gestione della sosta a pagamento su strada nelle zone di influenza dei tre parcheggi, stabilendo le modalità e le condizioni della gestione secondo quanto previsto dalla richiamata convenzione integrativa;
- durante l'esecuzione della convenzione la Cosenza Park S.r.l. ha dapprima mutato denominazione sociale in Italtarceggi S.r.l. (giusta verbale di Assemblea Straordinaria del 30 Ottobre 2002) e poi è stata fusa per incorporazione in Saba Italia S.p.A. (giusta atto di fusione 7 Dicembre 2006, Notaio E. Parenti in Roma), la quale, a seguito delle comunicazioni di legge, è subentrata nel rapporto concessorio;
- nel frattempo il Comune di Cosenza ha ravvisato un proprio interesse a poter disporre di una porzione del fabbricato ad uso terziario (denominato "I Due Fiumi"), realizzato in base alle previsioni della convenzione integrativa sottoscritta il 28 Dicembre 2000, sulle aree sovrastanti il parcheggio in zona FFSS, e ne ha chiesto la cessione;

- Saba Italia S.p.A. si è dichiarata disponibile a trasferire al Comune di Cosenza il diritto di superficie sulla detta porzione del fabbricato ad uso terziario, a fronte di un corrispettivo commisurato al valore commerciale di tale diritto;
- con delibera della giunta municipale n. 365 del 21.12.2007 è stato approvato il nuovo sistema della sosta e con la stessa deliberazione venivano individuate le aree di superficie e i parcheggi di scambio soggetti a regolamentazione ed individuata la zona a rilevanza urbanistica art. 7 D.lgs n. 285 del 30.04.1992;
- con il sistema della sosta approvato sono stati introdotti alcuni accorgimenti funzionali, di organizzazione e di gestione per migliorare la mobilità urbana alla luce dei problemi di congestione del traffico e della conformazione del territorio dell'area di "particolare rilevanza urbanistica";
- alla luce degli atti adottati si è reso necessario procedere ad una rielaborazione delle convenzioni con SABA Italia S.p.A.;
- con Delibera n. 212 del 2008 è stato dato indirizzo al dirigente del Settore Lavori Pubblici di porre in essere quanto necessario per addivenire alla stipulazione dell'accordo complessivo di natura transattiva con Saba Italia S.p.A.;
- con atto transattivo approvato con determinazione del Dirigente dei Lavori Pubblici Reg. Gen. n. 981 del 05 agosto 2008, (atto di transazione reg.to a Cosenza il 13.8.2008 al n. 11538 serie 14) sono stati definiti i rapporti economico e gestionali con la società SABA Italia S.p.A., che attualmente gestisce i parcheggi interrati del Tribunale, dell'Ospedale e dei due Fiumi, oltre ad alcune aree di superficie ricadenti all'interno delle zone di influenza annesse ed allegate ai contratti di concessione;
- il corrispettivo per la cessione del diritto di proprietà superficaria sulla porzione immobiliare veniva concordemente stabilito tra le parti in Euro 2.860.000,00 oltre IVA, per Euro 572.000,00, per complessivi Euro 3.432.000,00 (tremilioni quattrocentotrentaduemila e zero centesimi);
- tale corrispettivo viene corrisposto dal Comune: 1) quanto ad Euro 2.335.920,00, mediante compensazione con la totalità dei canoni dovuti, in passato e in futuro, per le strutture interrate di parcheggio per la durata delle rispettive concessioni; 2) quanto ad Euro 1.096.080,00, mediante compensazione con parte dei canoni dovuti in futuro dal concessionario, per la concessione delle aree destinate alla sosta in superficie a pagamento, a decorrere dal giorno 1 gennaio 2008 e per un periodo di anni 20 (venti) [Alle predette somme si aggiungono gli interessi];
- la composizione, per capitale ed interessi, dei singoli ratei risulta dal conteggio allegato sotto la lettera "l" alla convenzione del 05 agosto 2008, (atto di transazione reg.to a Cosenza il 13.8.2008 al n. 11538 serie 14);
- con lo stesso atto transattivo del 5 agosto 2008 il concessionario SABA Italia S.p.A. rinunciava a richiedere l'affidamento della gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nel comma 2 lettera b) dell'atto, per un massimo di 10 anni dalla data di sottoscrizione della transazione. Il comune di Cosenza si impegnava altresì ad affidare la gestione della sosta a pagamento alla società SABA Italia S.p.A alla scadenza del decennio;

- con Delibera 27 del 2009 è stato, tra l'altro, dato indirizzo al Dirigente del Settore Traffico e Mobilità, Programmazione e Sviluppo Economico, di definire in forma concordata tra AMACO S.p.A. e SABA Italia S.p.A le aree di rispettiva gestione eliminando ove possibile le interferenze esistenti nel rispetto della convenzione transattiva stipulata con SABA, in particolare per quanto concerne i parcheggi ricadenti all'interno delle zone d'influenza e di cui al capoverso 6 ed ai commi 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, dell'atto transattivo del 5 agosto 2008, con compensazione del numero dei parcheggi ceduti dall'AMACO alla Società SABA, in altre zone, comunque ricadenti all'interno del Sistema della Sosta, da concordare direttamente con la Società AMACO S.p.A.;
- in data 18.03.2009 veniva sottoscritto apposito disciplinare della transazione del 5 agosto 2008 rep. n. 29828 racc. 13306;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21.07.2014 veniva approvato il nuovo piano generale della sosta, successivamente modificato con delibera C.C. n. 10 del 2.03.2015;
- con Ordinanza Settore 7 Settore Infrastrutture - Mobilità, reg. gen. 67/2016 avente ad oggetto "definizione dell'elenco degli stalli per la sosta, liberi e a tariffazione previsti dal Piano Generale della Sosta" si è stabilita, tra l'altro, la distribuzione degli stalli liberi e a pagamento sulle strade e nei settori;
- è agli atti una cospicua corrispondenza con la quale Saba Italia S.p.A ha intimato al comune di Cosenza di voler adempiere all'obbligo sancito dall'art. 6.4 dell'atto del 5 agosto 2008 affidando la gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 del predetto atto di transazione del 5 agosto 2008 ed ha altresì comunicato l'interruzione dei pagamenti nei confronti dello stesso comune di Cosenza dei canoni al netto della compensazione per l'acquisto del loft "I Due Fiumi";
- con pec prot. gen. n. 58776 del 23.09.2020 e n. 83019 del 21.12.2020 il Dirigente del Settore 9 Trasporti e Mobilità, nel richiedere gli incassi dei canoni della gestione dei parcheggi a Saba Italia S.p.A, sollecitava il pagamento urgente dei canoni arretrati dal 2015 in poi;
- con pec del 10.2.2021 e pec 12356 del 3.2.2022, il concessionario Saba Italia S.p.A: ha trasmesso le tabelle dei ricavi consuntivi della gestione della sosta in superficie per gli anni 2015-2021, ha richiamato la precedente corrispondenza, ha richiesto, tra l'altro al Comune di Cosenza, di voler adempiere all'obbligo sancito dall'art. 6.4 dell'atto del 5 agosto 2008 affidando la gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 del predetto atto di transazione del 5 agosto 2008;
- la gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 del predetto atto di transazione del 5 agosto 2008, da assegnare ai sensi dell'art 6.4 dell'atto, non risulta mai stata affidata al Concessionario Saba Italia S.p.A., nonostante siano trascorsi i 10 anni previsti;
- SABA Italia S.p.A, ha in più occasioni richiesto formalmente al comune di Cosenza: 1) la gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 del predetto atto di transazione del 5 agosto 2008; 2) la restituzione di 25 stalli di superficie soppressi dal comune di Cosenza a seguito della costruzione della ciclopolitana; 3) la prevenzione della sosta irregolare relativamente ai divieti di sosta nelle aree individuate all'interno delle zone di influenza dei tre parcheggi Ospedale, Tribunale, Due Fiumi; 4) la rideterminazione ai sensi

dell'art. 13 della convenzione rep.1 del 31.1.2002, della percentuale degli incassi spettanti al Comune; 5) l'adeguamento delle tariffe della sosta di superficie in base alle variazioni dell'indice ISTAT; 6) Saba Italia S.p.A. ha inoltrato istanza di ammissione alla massa passiva per presunti crediti vantati antecedentemente al 1.1.2020 e che la stessa Saba Italia S.p.A. è, a sua volta, debitrice nei confronti del comune di Cosenza delle quote (al netto delle compensazioni) relative ai ricavi annualità 2015-2019, di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL) e di quelle 2020 -2022 (al netto delle compensazioni) rientranti nell'ordinaria competenza dell'Ente;

- per ultimo, con nota del 20.10.2022 assunta al prot. Gen. dell'ente al num. 88205 avente ad oggetto: "Rapporto concessorio tra il Comune di Cosenza e Saba Italia S.p.A" il concessionario, facendo seguito alla pregressa corrispondenza, ha richiesto di voler adempiere all'obbligo sancito dall'art. 6.4. dell'atto del 5 agosto 2008, affidando la gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lett. b) dell'art. 6.2. del predetto atto;
- si sono tenuti una serie di incontri e interlocuzioni, presso l'Amministrazione Comunale di Cosenza tesi alla risoluzione delle problematiche intercorse tra il Comune di Cosenza e il Concessionario Saba Italia S.p.A., al fine di evitare possibili contenziosi e ripristinare corretti e proficui rapporti tra le parti finalizzati a conseguire un servizio migliore e la massima efficienza nella gestione della sosta;
- il Dirigente del Settore 9 Trasporti e Mobilità con nota prot. Idf 3094 del 27.10.2022 (prot gen. 89874 di pari data) avente ad oggetto "Riscontro nota 2029 - 1/P del 20.10.2022. Rapporto concessorio tra il Comune di Cosenza e Saba Italia S.p.A", così come anticipato nel corso dei precedenti incontri dai rappresentanti istituzionali dell'Ente, ha confermato la disponibilità da parte dell'Amministrazione comunale di adempiere a quanto previsto dall'art. 6.4. dell'atto del 5 agosto 2008, tra Saba Italia S.p.A ed il Comune di Cosenza, attraverso apposito atto convenzionale il cui schema sarà preventivamente sottoposto all'approvazione della Giunta, rimanendo inteso che il concessionario nulla potrà pretendere in relazione a presunti inadempimenti per le annualità 2020, 2021 e 2022 di competenza dell'Ente e, allo stesso tempo, dovrà provvedere tempestivamente al pagamento relativo ai canoni della sosta di superficie 2020 e 2022 (al netto della parte scomputata per l'acquisto del loft I due Fiumi);
- SABA Italia S.p.A. con nota assunta al prot. Gen. dell'ente in data 10.11.2022 al num. 93025 avente ad oggetto: Riscontro Vs. nota prot. n. 3094 del 27.10.2022 "Rapporto concessorio tra il Comune di Cosenza e Saba Italia S.p.A.", restando comunque salvi e impregiudicati i diritti e le pretese vantati nei confronti del Comune di Cosenza relativamente alle annualità precedenti al 2020, ha confermato la disponibilità: 1) alla stipula dell'atto convenzionale di cui alla citata Vs. con cui l'Ente ha dichiarato di voler adempiere a quanto previsto al punto 6.4 dell'atto transattivo del 5 agosto 2008; 2) a rinunciare alle pretese vantate nei confronti del Comune di Cosenza relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022 e a provvedere al pagamento dei canoni relativi alla sosta di superficie relativi alle annualità 2020 e 2021 nonché a quelli relativi all'annualità 2022 non appena gli stessi saranno formalmente quantificati;
- il Comune di Cosenza intende riqualificare il ruolo turistico, produttivo, commerciale e culturale dell'area centrale urbana migliorando la qualità dei servizi offerti, l'ordine e la disciplina della circolazione veicolare, snellendo il traffico urbano soprattutto in alcuni momenti della giornata in determinate zone, in particolare nelle strade più attigue alla zona centrale, e facilitando allo stesso tempo la sosta;

- le parti hanno ritenuto utile e necessario al fine di evitare l'insorgere di un potenziale contenzioso , favorire le entrate delle casse Comunali e assicurare un servizio di interesse generale sempre più efficiente, riattivare dei rapporti proficui tra Comune e concessionario Saba Italia S.p.A;
- l'art. 7 comma 1 lettera f) del C.d.S., il quale prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del Sindaco stabilire, previa Delibera di Giunta, aree destinate a parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative tariffe e condizioni;
- l'art. 7 comma 8 del C.d.S. il quale stabilisce che, qualora il Comune assuma l'esercizio diretto delle aree di sosta o del parcheggio a pagamento, o lo dia in concessione, ovvero disponga l'installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta, su parte della stessa area o nelle immediate vicinanze deve riservare un'adeguata area destinata a parcheggio libero senza dispositivi di controllo della sosta;
- la parti hanno ritenuto di concordare stabilire che gli stalli previsti dall'art. 6.4. dell'atto del 5 agosto 2008, sulle aree contemplate nella lett. b) dell'art. 6.2. del predetto atto di concessione tra il Comune di Cosenza e Saba Italia S.p.A, avranno le stesse tariffe già stabilite per il servizio gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Cosenza;

EVIDENZIATO che, per le motivazioni sopra espresse, con deliberazione n. 7 in data 30 gennaio 2023, la Giunta Comunale ha disposto di:

- di **ASSEGNARE** a SABA Italia S.p.A, in adempimento alle previsioni dell'art. 6.4 dell'atto di transazione del 5 agosto 2008 (reg. a Cosenza il 13 agosto 2008 al n. 11538 serie 14), la gestione della sosta a pagamento sulle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 dello stesso atto;
- di **STABILIRE** che la restituzione in compensazione dei 25 stalli venuti meno a SABA Italia S.p.A. a seguito della costruzione della ciclopolitana, avverrà tramite individuazione degli stessi stalli all'interno delle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 del predetto atto di transazione del 5 agosto 2008;
- di **IMPEGNARSI**, compatibilmente con la dotazione organica in servizio presso il Comando di Polizia Municipale, a prevenire la sosta irregolare relativamente ai divieti di sosta nelle aree individuate all'interno delle zone di influenza dei tre parcheggi Ospedale, Tribunale, Due Fiumi, nel rispetto dei principi della convenzione sottoscritta tra le parti;
- di **PRENDERE ATTO** che con precedente deliberazione di Giunta Comunale 109 del 2022 è stato effettuato l'adeguamento delle tariffe della sosta di superficie in base alle variazioni dell'indice ISTAT per il periodo sino al 2021;
- di **CONFERMARE** la corresponsione al Comune di Cosenza di un corrispettivo pari al 43,20% degli incassi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada;
- di **STABILIRE** che gli stalli previsti dall'art. 6.4. dell'atto del 5 agosto 2008, sulle aree contemplate nella lett. b) dell'art. 6.2. del predetto atto di concessione tra il Comune di Cosenza e Saba Italia S.p.A, avranno le stesse tariffe già previste per il servizio gestione dei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Cosenza;

- di **APPROVARE** lo schema di accordo transattivo tra le parti, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di **STABILIRE, a carico di Saba Italia S.p.A: 1)** l'onere di adempiere, entro e non oltre 30 gg. dalla stipula dell'accordo transattivo, al pagamento dei canoni 2020, 2021 e 2022 (al netto della parte scomputata per l'acquisto del loft I due Fiumi); 2) la restituzione, entro e non oltre 30 gg. dalla stipula dell'accordo transattivo, della porzione di fabbricato ad uso terziario, con ingresso di fronte l'ascensore, posta al primo piano (lato nord) dello stabile I due Fiumi, in uso al Concessionario;
- di **STABILIRE a carico del comune di Cosenza: 1)** che la consegna delle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 dell'atto di transazione del 5 agosto 2008 avverrà con specifiche Ordinanze a cura del Dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale entro e non oltre 20 gg dalla stipula del nuovo accordo di transazione di cui alla presente deliberazione;
- di **DARE ATTO** che, in base al predetto accordo tra le parti, SABA Italia S.p.A. rinuncia, altresì, a tutte le altre richieste avanzate con precedenti note, nessuna esclusa, per il periodo 2020 - 2022 senza avere null'altro a pretendere nei confronti del Comune di Cosenza;
- di **PRECISARE** che resta pendente richiesta di ammissione alla massa passiva di SABA Italia S.p.A., per questioni insorte antecedentemente al 1.1.2020, ovvero rientranti nella dichiarazione di dissesto dell'Ente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 11 novembre 2019 e, come tali, di esclusiva competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (OSL);
- di **DEMANDARE** al Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità, al Dirigente dello Staff Avvocatura Comunale, Al Dirigente dell Staff Comando Polizia Municipale, al Dirigente del Settore Programmazione e Risorse Finanziarie, al Dirigente del Settore Appalti e Contratti e al Segretario Generale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ex art.107 del dlgs. 267/2000, gli ulteriori adempimenti connessi e consequenziali al presente atto, ivi compresa la sottoscrizione dell'accordo transattivo tra le parti il cui schema si approva con la presente deliberazione;

EVIDENZIATO che:

- la deliberazione n 7 del 30 gennaio 2023 prevede espressamente che spetta al Comune di Cosenza la corresponsione <<di un corrispettivo pari al 43,20% degli incassi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>>;
- la citata dizione del dispositivo della deliberazione n. 7/2023, che prevede l'obbligo della corresponsione di una somma pari al <<43,20% degli incassi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>> non è conforme all'atto transattivo del 5 agosto 2008;
- nell'atto transattivo del 5 agosto 2008 (Atto di transazione reg.to a Cosenza il 13.8.2008 al n. 11538 serie 14) all'art. 7.1, è stato stabilito che il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Cosenza il canone di Concessione fissato al 43,20% (quarantatré virgola venti per cento) dei corrispettivi derivanti dalla gestione della sosta di superficie, conteggiati al netto di IVA;

- è necessario rettificare la previsione contenuta nello schema di atto transattivo approvato con deliberazione n. 7/2023, che prescriveva al concessionario la corresponsione del <<43,20% degli incassi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>>, sostituendola con la previsione che prescriva al concessionario la corresponsione del <<43,20% dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>>, intendendo che la corresponsione debba essere calcolata sulla base del solo imponibile al netto di IVA;

EVIDENZIATO che:

- risulta necessario altresì procedere all'individuazione degli <<stalli all'interno delle aree contemplate nella lettera b) dell'art. 6.2 del predetto atto di transazione del 5 agosto 2008>>;
- l'articolo 6 del ripetuto atto di transazione del 5 agosto 2008 prevede che è assegnata al concessionario, tra le altre aree, quella inerente la lettera b), individuata nell'atto nell'allegato D) e altresì individuata, alla lettera b) dell'articolo 6.2, come l'area <<attualmente affidata alla società AMACO>>;
- in allegato è riportato uno schema riassuntivo degli stalli da assegnare al concessionario, nel quale schema è indicato: l'id. delle aree, la localizzazione, la classificazione (se stalli "blu" o "bianchi"), la posizione, le eventuali note;
- con la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2023 veniva individuata come area per sosta a pagamento l'area di piazza Maurizio Quintieri, al punto 4 del dispositivo della citata deliberazione;
- lo schema come sopra indicato contiene l'individuazione dei seguenti stalli: 1) individuazione degli stalli contenuti nell'area prevista ai sensi della lettera b) dell'articolo 6.2; 2) individuazione degli stalli ulteriori in sostituzione dei 25 stalli di superficie soppressi dal comune di Cosenza a seguito della costruzione della ciclopolitana (individuati presso l'area di piazza Quintieri, conformemente alla deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2022);

Si propone alla Giunta di deliberare

di rettificare la previsione contenuta nello schema di atto transattivo approvato con deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2023, che prescriveva al concessionario la corresponsione del <<43,20% degli incassi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>>, sostituendola con la previsione che prescriva al concessionario la corresponsione del <<43,20% dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>>, intendendo che la corresponsione debba essere calcolata sulla base del solo imponibile al netto di IVA;

di individuare, come aree di sosta regolamentata a pagamento in assegnazione al concessionario SABA Italia SPA, le aree dettagliate nella Tabella in allegato, nella quale Tabella è indicato: l'id. delle aree, la localizzazione, la classificazione (se stalli "blu" o "bianchi"), la posizione, le eventuali note;

di precisare che le aree come individuate nella Tabella in allegato sono dettagliate sulla base delle seguenti individuazioni: 1) individuazione degli stalli contenuti nell'area prevista ai sensi della lettera b) dell'articolo 6.2; 2) individuazione degli stalli ulteriori in sostituzione dei 25 stalli di superficie soppressi dal comune di Cosenza a seguito della costruzione della ciclopolitana

(individuati presso l'area di piazza Quintieri, conformemente alla deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2022);

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Direttore di Settore

Cosenza 02/10/2023

F.to Giuseppe Bruno

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di Regolarità Contabile.

Il Direttore di Settore

Cosenza 02/10/2023

F.to Giuseppe Bruno

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

di rettificare la previsione contenuta nello schema di atto transattivo approvato con deliberazione n. 7 del 30 gennaio 2023, che prescriveva al concessionario la corresponsione del <<43,20% degli incassi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>>, sostituendola con la previsione che prescriva al concessionario la corresponsione del <<43,20% dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta a pagamento su strada>>, intendendo che la corresponsione debba essere calcolata sulla base del solo imponibile al netto di IVA;

di individuare, come aree di sosta regolamentata a pagamento in assegnazione al concessionario SABA Italia SPA, le aree dettagliate nella Tabelle in allegato, nella quale Tabella è indicato: l'id. delle aree, la localizzazione, la classificazione (se stalli "blu" o "bianchi"), la posizione, le

eventuali note;

di precisare che le aree come individuate nella Tabella in allegato sono dettagliate sulla base delle seguenti individuazioni: 1) individuazione degli stalli contenuti nell'area prevista ai sensi della lettera b) dell'articolo 6.2; 2) individuazione degli stalli ulteriori in sostituzione dei 25 stalli di superficie soppressi dal comune di Cosenza a seguito della costruzione della ciclopolitana (individuati presso l'area di piazza Quintieri, conformemente alla deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2022)

La presente Delibera viene resa Immediatamente Esecutiva ai sensi dell'art. 134/4 del D.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

.

Il Sindaco

F.to Francesco Alessandro Caruso

Il Segretario Generale

F.to Virginia Milano



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 31/10/2023 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

. II DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.to ALESSIA LOISE

Cosenza 31/10/2023

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Cosenza 31/10/2023

F.to VIRGINIA MILANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
